

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI APRILE ●●●

**30 MARTEDÌ****RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-4-2012 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-4-2012;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-4-2012 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-4-2012.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4,

rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**RIFIUTI****Presentazione dichiarazione MUD 2013.**

Le imprese agricole con un volume d'affari annuo superiore a 8.000 euro devono presentare entro oggi una dichiarazione riguardante la gestione dei rifiuti speciali pericolosi durante l'anno 2012.

La presentazione della dichiarazione MUD 2013, prevista da norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, in attesa della definitiva entrata in vigore del nuovo Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) prevista gradualmente dall'1-10-2013, dovrà essere effettuata solo in via telematica, salvo particolari casi consentiti con modello cartaceo, tramite il sito [www.mud.telematico.it](http://www.mud.telematico.it).

Il modello MUD 2013, approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 20-12-2012 (Supplemento ordinario n. 213 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2012), può essere compilato utilizzando anche il software predisposto da Unioncamere scaricabile dal sito [www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it).

La tardiva presentazione della dichiarazione entro 60 giorni dalla scadenza originaria comporta una sanzione da 26 a 160 euro; se il ritardo è superiore a 60 giorni la sanzione varia da 2.600 a 15.500 euro.

## MESE DI MAGGIO ●●●

**2 GIOVEDÌ****IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE****SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI**

**Versamento saldi e acconti e presentazione dichiarazioni.** È in corso il periodo utile per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2012 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2013, e per presentare le relative dichiarazioni dei redditi.

In particolare:

- le persone fisiche e le società di persone devono effettuare i pagamenti dovuti entro il 17-6-2013 (essendo il 16 domenica), mentre devono presentare la dichiarazione Unico 2013 entro il 30-9-2013 in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati, ovvero, per le persone fisiche, tramite un ufficio dell'Agenzia delle Entrate; possono ancora presentare il modello Unico 2013 cartaceo, anche nella versione «Mini», entro l'1-7-2013 (essendo il 30 giugno domenica) tramite un ufficio postale, i contribuenti persone fisiche che non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non pensionati, che devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT, RW, AC), che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- i contribuenti soggetti all'Ires (società di capitali ed enti non commerciali) de-

vono effettuare il versamento degli importi dovuti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; i soggetti che per legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto; se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del settimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

La dichiarazione Unico 2013 va presentata esclusivamente in via telematica, salvo alcune eccezioni per gli enti non commerciali, entro la fine del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. Pertanto, tutti i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potranno trasmettere il Modello Unico 2013 entro il 30-9-2013.

Si ricorda che è possibile versare gli importi dovuti, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 17-7-2013 per i soggetti di cui al primo punto precedente, ovvero entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza per i soggetti di cui al secondo punto.

Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre. Sulle somme rateiz-

zate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l'ultima rata scade quindi il 18-11-2013, essendo il 16 sabato) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l'ultima rata scade quindi il 2-12-2013, essendo il 30 novembre sabato).

Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa presente che tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o società di qualunque tipo, titolari e non di partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24 (per i soggetti titolari di partita Iva esclusivamente il modello online), tenendo presente che non è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute, essendo possibile, ad esempio, rateizzare l'Irpef e versare in unica soluzione l'Irap, ovvero rateizzare l'acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo Irpef, come pure è possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna somma dovuta.

Si ricorda ancora che l'eventuale pagamento degli importi dovuti, in base al modello Unico 2013 con l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro, può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro è subordinato anche alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2 aprile scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-3-2013;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2 aprile scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-3-2013.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

*A cura di*  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario)